



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO, CUOMO, D’ONGHIA e RAZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2013**

Modifica dell’articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di eliminare una grave sperequazione di trattamento, giuridico ed economico, determinatasi a danno del personale dei corpi e dei servizi della polizia locale, disciplinato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, a seguito della entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nell'ottica di un risanamento e contenimento della spesa pubblica, tale provvedimento, meglio conosciuto come decreto «Salva-Italia», ha infatti disposto, all'articolo 6, la soppressione degli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, nonché dell'accertamento delle infermità da causa di servizio e del rimborso delle connesse spese di degenza, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Allo stesso tempo, il citato articolo ha introdotto una formale deroga al principio abolitivo generale, stabilendo che siano conservati i suddetti istituti e le loro relative procedure per il «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» cui è stato aggiunto, in sede di conversione in legge, quello dei vigili del fuoco.

Dalla pedissequa lettura della norma, si ricava che il personale della polizia locale, non appartenendo al comparto sicurezza, bensì a quello dei dipendenti degli enti locali e delle regioni, e non risultando esplicitamente nominato anche nel testo definitivo della norma - diversamente da quanto avvenuto per gli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - non si intende ricompreso tra le categorie per le quali si è stabilito di mantenere la previgente situazione previdenziale.

Se la definizione di una tale deroga è senz'altro ascrivibile al riconoscimento di un'oggettiva situazione di particolare pericolosità ed esposizione al rischio in conseguenza della natura e delle circostanze specifiche che caratterizzano l'attività lavorativa delle categorie interessate, ancora oggi non sono chiare le motivazioni che hanno presieduto ai criteri selettivi applicati nell'individuazione delle categorie incluse nella deroga stessa, determinando, in particolare, il mancato inserimento della polizia locale e lasciando ipotizzare scelte discriminatorie in tal senso, che violano la *par condicio* garantita dall'articolo 3 della Carta costituzionale e il principio di ragionevolezza che ne discende. Tali discriminazioni risultano, infatti, inspiegabili e ancora più gravi se si considera che la polizia locale svolge funzioni di polizia, delegate direttamente dallo Stato agli enti di appartenenza.

L'esclusione non si giustifica neanche considerando la diversità di regime contrattuale, che per la polizia locale ricade nelle tipologie impiegatizie transitate al regime contrattuale privatistico, dovendosi, invece, ritenere prevalente la specialità organizzativa ed operativa di strutture (armate) governate da una propria normativa statale, un dato che non ha riscontro in alcun altro settore del pubblico impiego privatizzato. È opportuno richiamare, a tal proposito, che il citato articolo del decreto in questione ha incluso tra i beneficiari dell'equo indennizzo ed annessi il personale di soccorso, che in molti casi si trova in regime di diritto privato (sanitari, ospedalieri, volontariato, paramedico, eccetera), mentre sembra aver escluso categorie sottoposte a normativa pubblicistica

come quelle dei magistrati, diplomatici, professori universitari, eccetera.

La *ratio* della succitata deroga, come già anticipato, va piuttosto individuata nella maggiore esposizione a rischi di incolumità fisica, eventi traumatici, ovvero patologici, di determinate professionalità, segnatamente organismi militari e forze di polizia.

Ed è questo, in buona sostanza il fulcro della discriminazione che investe il personale della polizia locale, giacché il livello di rischio sul lavoro, la natura degli obiettivi, dei doveri, dei compiti e, soprattutto, delle funzioni, ascritte istituzionalmente alla polizia locale si commisurano oggettivamente a quelli delle categorie afferenti il comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e vigili del fuoco, alla luce di quanto disposto dalla legge ordinaria, nonché ordinamentale, e delle normative regionali.

Va, infatti, sottolineato che la polizia locale svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di polizia stradale e di un ampio complesso di ramificazioni della polizia amministrativa, che spaziano dall'edilizia al commercio, dalla tutela ambientale all'igiene e sanità. Inoltre, la stessa polizia locale attua interventi di soccorso pubblico in occasione di eventi calamitosi ed anche in casi di salvataggi individuali. Naturalmente, nell'ambito delle attività di istituto, gli interventi forieri di lesività che maggiormente possono coinvolgere gli operatori sono quelli inerenti la prevenzione e repressione dei reati.

Tale sovraesposizione a condizioni di rischio sul lavoro risulta, da tempo, amplificata dalla collaborazione a specifiche operazioni di ordine pubblico eseguite dalle altre forze di polizia, tanto in situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con le polizie statali su iniziativa e richiesta del prefetto.

Va infatti ricordato che, in applicazione dei principi e delle finalità alla base delle politiche integrate per la sicurezza, il Mini-

sterio dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un programma di accordi di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «patti per la sicurezza», che prevedono azioni congiunte sulle materie inerenti la pubblica sicurezza e, più specificatamente, la sicurezza urbana, nozione relativamente nuova ma estremamente significativa per evidenziare l'incremento di impegni e di responsabilità affidati alla polizia locale, sia in autonomia che in sinergia con l'Autorità di pubblica sicurezza.

Questo rinnovato coinvolgimento del comparto si traduce in un ulteriore, progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per il personale che, su disposizione del sindaco, può essere impiegato, in via sussidiaria, per la vigilanza, anche armata, del territorio ove lo richiedano peculiari condizioni locali, oppure eventi dotati di elevata criticità.

I profondi mutamenti intervenuti per la polizia locale negli ultimi anni trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata, la quale ha di fatto rafforzato le già esistenti attribuzioni funzionali, individuandone altresì di nuove, come il riconoscimento della qualità di forza di pubblica sicurezza, ed elaborando importanti riqualificazioni identitarie che hanno stabilito la specialità della polizia locale all'interno della struttura dell'ente di appartenenza.

Ancora, su impulso della Corte di cassazione, si è affermato da tempo in materia di polizia giudiziaria, il principio della competenza piena della polizia locale di perseguire ogni tipo di reato e, quindi, di non restringere la sua sfera di attività unicamente alle condotte illecite, depenalizzate o amministrative, ma di intervenire ovunque venga commessa o tentata una violazione della legge penale nella fattispecie del delitto o della contravvenzione.

Questa evoluzione funzionale lascia emergere la necessità di una strutturale riforma della polizia locale, che sappia riconoscere e rispecchiare le effettive esigenze di opera-

tività e tutela conseguenti all'evoluzione del profilo funzionale degli agenti di polizia locale. Un tale lavoro, che richiede un opportuno e doveroso approfondimento, ha come presupposto fondamentale il giusto riconoscimento di un diritto alla tutela e al rispetto della professionalità, il cui primo imprescindibile passaggio risiede nell'inclusione fra le deroghe di cui al citato articolo 6.

D'altronde, il fatto che dall'amministrazione centrale, da quella periferica e da quelle locali provengano incentivazioni all'armamento degli operatori della polizia locale concorre a delineare un quadro evolutivo del ruolo di difesa sociale acquisito dall'agente locale nel fronteggiare forme di devianza e di criminalità certamente dotati di elevata determinabilità di allarme comunitario. Senza dimenticare che, accanto alla lesività da traumi, il personale operante soprattutto nei servizi esterni risulta, in elevata misura, vittima di malattie professionali strettamente collegate ai livelli di inquinamento e

pericolosità ambientale a causa della tipicità del lavoro, che implica presenza costante in luoghi ecologicamente degradati.

Per questi motivi e senza togliere nulla alle altre categorie esentate dall'eliminazione delle provvidenze in oggetto, quanto ad entità delle rispettive soglie di rischiosità, ricomprendervi la polizia locale è un atto di giustizia verso l'ordinamento giuridico e costituzionale e la società, in armonia con i diritti dei lavoratori che quotidianamente espongono la propria salute, la propria incolumità e, sovente, la loro vita per tutelare beni e diritti di tutti.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, che introduce nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, un'ulteriore deroga, rappresentata dalla polizia locale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «sicurezza, difesa» sono inserite le seguenti: «e polizia locale, nonché».





